RAPPORTO *di* LAVORO

Procedimento disciplinare e rapporti con il procedimento penale

Il Dlgs n. 150/2009 ha modificato la disciplina in tema di procedimenti disciplinari nel pubblico impiego. Oltre a novellare l'art. 55 del Tu n. 165/2001, vi ha aggiunto gli artt. da 55-bis a 55-septies, che costituiscono norme imperative. Muta anche la disciplina in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, ponendo così problemi applicativi pure in riferimento alla fase transitoria della riforma. A questi problemi cerca di dare risposta la circolare n. 9 del 27 novembre 2009 del Dfp. In particolare, l'individuazione della normativa applicabile deve avvenire applicando l'art. 11 delle disposizioni preliminari del Cpc, per cui, in assenza di esplicite previsioni, la legge dispone solo per l'avvenire. Va tenuto conto altresì della circostanza che il presupposto per l'avvio del procedimento disciplinare è l'acquisizione della notizia dell'infrazione da parte del responsabile della struttura. Pertanto, la nuova disciplina procedurale si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell'amministrazione ai quali è demandata la competenza a promuovere l'azione disciplinare acquisiscono la notizia dell'infrazione dopo l'entrata in vigore della riforma (16 novembre 2009). Inoltre, in virtù del principio generale di legalità, le nuove fattispecie disciplinari e penali, con le correlate sanzioni e pene, non potranno trovare applicazione a fatti che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge in quanto più sfavorevoli all'incolpato.

La circolare si sofferma, infine, sul regime delle impugnazioni, chiarendo che l'art. 73, co. 1, del Dlgs n. 150/2009 esclude la possibilità di impugnare sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. Tale norma prevede contestualmente che "i procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data".

In tal caso, è stata compiuta una precisa scelta del legislatore nel senso della non ulteriore applicabilità del regime precedente, con l'unica deroga relativa ai procedimenti già avviati che debbono essere portati a conclusione celermente. ***(P. Briguori)***